

quale il criterio per farne la separazione, onde riconoscere e stabilire l'ente soggetto all'imposta della ricchezza mobile? Quali le forme? L'onorevole Martelli-Bolognini accenna nella stessa sua proposta alla porzione colonica, come alla somma dei redditi dell'industria agricola, e ad un tempo è vero che la quantità della porzione colonica è determinata dalla consuetudine dei luoghi. Ma in quei luoghi dove il colono non mette che l'opera, ed il proprietario è egli stesso quegli che somministra i capitali, come mai la consuetudine relativa alla ripartizione dei frutti, potrebbe servire di norma per distinguere, nel reddito di un proprietario che ha coltivato esso medesimo il fondo, quella porzione che debba attribuirsi alla sua attività ed ai capitali da lui impiegati? Oltre di che è certo, come ho già accennato, che la rendita catastale già colpita colla contribuzione fondiaria, non si può dal proprietario avere a meno che egli non presti una occupazione; e di questa occupazione come si terrà conto? Infinite sarebbero le complicazioni.

Parmi di potere a questo punto concludere che lo scopo che si prefigge l'onorevole Martelli-Bolognini si potrà conseguire col sistema dell'imposta sull'entrata, ma che attualmente la sua proposta sia per lo meno inopportuna e, se non d'impossibile, certo di difficilissima applicazione quando fosse adottata.

La discussione che nel 1864 ebbe luogo alla Camera sul punto, se i redditi agrari dovessero essere sottoposti alla tassa della ricchezza mobile fu lunga e assai viva; finì con un emendamento degli onorevoli Devincenzi e Torrigiani che ammetteva una distinzione fra il proprietario che coltiva esso stesso le sue terre ed il colono ed il fittavolo, e l'articolo 9 della legge 14 luglio ora in vigore è la riproduzione di detto emendamento. Tutto consiglia a mantenere ferma quella disposizione, e a non tormentare maggiormente la proprietà fondiaria.

Io prego adunque l'onorevole Martelli-Bolognini a ritirare il suo emendamento, e quando egli non creda di farlo, a nome della Commissione prego la Camera a non approvarlo.

MARTELLI-BOLOGNINI. L'onorevole Fossa, membro della Commissione, che mi ha combattuto, ha cominciato col dichiarare, come si è detto dianzi all'onorevole Melchiorre, che non si tratta di riformare addirittura la legge sulla ricchezza mobile.

In una questione di un'importanza enorme come quella dell'onorevole Melchiorre, io comprendo benissimo l'opportunità di tale osservazione: ma siccome si tratta di modificare vari articoli di questa legge, sono d'avviso che quella da me proposta, che è pur vantaggiosa all'erario, sia di secondo ordine ed anche di terzo per la sua importanza relativamente alle altre questioni.

Comunque sia, mi preme di ribattere alcune obiezioni fatte al mio emendamento dall'onorevole Fossa.

Prima di tutto, l'onorevole Fossa mi ha detto che questo provvedimento colpisce appunto i più poveri, perchè nelle pianure fertilissime non si hanno i casi da me lamentati, ma questi si verificano anzi sulle alte montagne.

Rispondo colla prova di fatto: un terzo della provincia pistoiese è in codesto caso, come pure quasi tutta la provincia di Firenze; ciò si avvera anche nelle Romagne ed in altre località, come ha accennato l'onorevole Fossa.

Ma da questo che cosa ne avverrà? Ne avverrà che il possessore che dimora in un luogo, dove non vi sono strade e vi sono tutti i guai a cui ha fatto allusione l'onorevole Fossa, non avrà una rendita di lire 400 e sarà per conseguenza esente dall'imposta, il che non toglierà che s'impongano coloro che hanno una rendita superiore alle lire 400.

Viene altresì asserito che si fa un aggravio alla proprietà, e che, in fin dei conti, è un aumento, è una superfetazione alla tassa fondiaria che si paga anche da questi contribuenti. Ma, o signori, parliamoci chiaro: di due proprietari che posseggono un medesimo fondo, un individuo lo fa coltivare da un altro, e questi non ha che una parte di rendita, perchè una parte gliela porta via il contadino; l'altro lo lavora da sè, e questi ha la rendita che aveva il primo, più la rendita che proviene dalla opera sua manuale, e che potrebbe impiegare in altro modo e così ottenere un'altra rendita; e se questa opera la impiegasse altrimenti per procacciarsi un'altra rendita, sarebbe allora in altro modo imposta dalla tassa di ricchezza mobile. Ed io non comprendo perchè quest'opera sua non debba essere tassata.

Ma, si oppone, non s'incoraggia l'agricoltura. Io domanderei se l'avvocato, che sia possessore di un podere, voglia, per non pagare la tassa di ricchezza mobile, rinunciare alla professione di avvocato e andare a lavorare il proprio terreno? Io non credo che ora s'incoraggi l'agricoltura perchè, ripeto, non ritengo che l'avvocato vada a fare il colono.

Finalmente, egli dice: ammettiamo anche momentaneamente il vostro principio; ma come faremo a separare la rendita spettante al colono da quella spettante al padrone, quando colono e padrone sono la stessa persona? Semplice mi pare la risposta: si può tenere dietro al sistema di colonia che è in uso nelle provincie. È chiaro che, siccome non tutti i poderi sono coltivati dai proprietari, i poderi limitrofi possono dare le norme per distinguere la parte spettante al contadino da quella spettante al padrone, quando contadino e padrone sono la stessa persona. Quindi questa non mi pare una grave difficoltà pratica per l'esecuzione di questa disposizione che io raccomando caldamente alla Camera.

Io non vedo come possa far risorgere la bellissima discussione che ebbe luogo nella Camera, quando si